



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **82**

in data **12/05/2022**

Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventidue** addì **12 - dodici** - del mese **maggio** alle ore **09:10** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN UN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE DA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E GESTIONE LIQUIDATORIA DELL'USL N.9 DI REGGIO EMILIA

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
PRATISSOLI Alex	Vicesindaco	SI
BONVICINI Carlotta	Assessore	NO
CURIONI Raffaella	Assessore	NO
DE FRANCO Lanfranco	Assessore	NO
MARCHI Daniele	Assessore	SI
RABITTI Annalisa	Assessore	SI
SIDOLI Mariafrancesca	Assessore	SI
TRIA Nicola	Assessore	NO

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **GANDELLINI Dr. Stefano**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con sentenza non definitiva n. 42/2019, depositata in data 2/4/2019, il Tribunale di Emilia-Sezione Lavoro dichiarava la responsabilità degli Istituti Ospedalieri Neuropsichiatrici S. Lazzaro di Reggio Emilia nella causazione della malattia professionale contratta dal sig. B. S. e condannava di conseguenza il Comune al risarcimento dei danni non patrimoniali, comprensivi di svalutazione monetaria, da quantificarsi nel prosieguo del giudizio; rigettava invece le domande proposte dal ricorrente nei confronti delle altre parti convenute (Regione Emilia-Romagna e Gestione Liquidatoria dell'USL n.9 di Reggio Emilia);
- che con sentenza n. 3/2021, pubblicata in data 7/1/2021, il Tribunale di Reggio Emilia-Sezione Lavoro quantificava la somma da corrispondere a titolo di risarcimento alle signore M. C. e S. S. (eredi del sig. B. S., nel frattempo subentrate in giudizio a seguito di decesso del ricorrente in corso di causa) e condannava altresì il Comune alla rifusione delle spese processuali;
- che in conseguenza della suddetta sentenza il Comune corrispondeva alle signore M. C. e S. S. la somma complessiva di € 566.458,23 (oltre a € 1.044,21 per spese di precetto);
- che con deliberazione n. 97 I.D. del 27/5/2021 autorizzava ad impugnare le due sentenze di primo grado avanti la Corte d'Appello di Bologna-Sezione Lavoro;
- che in esito al giudizio di secondo grado la Corte d'Appello di Bologna-Sezione Lavoro, con sentenza n. 123/2022 pubblicata in data 22/2/2022: a) dichiarava la concorrente responsabilità della Regione Emilia-Romagna nella causazione della malattia professionale contratta dall'originario ricorrente, con conseguente condanna anche della Regione al risarcimento del danno; b) condannava il Comune e la Regione Emilia-Romagna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio; c) poneva definitivamente a carico del Comune e della Regione le spese di CTU;
- che in virtù della suddetta sentenza il Comune, con nota trasmessa a mezzo PEC in data 3/5/2022, ha chiesto alla Regione Emilia-Romagna il rimborso del 50% di quanto corrisposto alle signore M. C. e S. S. in esito al giudizio di primo grado;

- che con ricorso alla Corte di Cassazione notificato in data 2/5/2022 ed acquisito al n. 110619 di P.G. (ALL.1), la Regione Emilia-Romagna e la Gestione Liquidatoria dell'USL n.9 di Reggio Emilia hanno impugnato la sentenza n. 123/2022 della Corte d'Appello di Bologna-Sezione Lavoro;

Dato atto che l'unico legale comunale abilitato all'esercizio avanti alle giurisdizioni superiori è l'avv. Francesca Ghirri;

Ritenuto pertanto di resistere in giudizio, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà;

Visto

- il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- la Disciplina per il funzionamento Della Giunta Comunale approvata con Delibera ID n.61 del 14/04/2022

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Richiamato l'art. 34, lett. a), dello Statuto Comunale e dato atto che la controversia ha un valore superiore a € 50.000,00;

Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di autorizzare il Sindaco a resistere nel giudizio promosso avanti la Corte di Cassazione dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Gestione Liquidatoria dell'USL n.9 di Reggio Emilia con il ricorso descritto in premessa;
- di incaricare della rappresentanza e della difesa in giudizio del Comune l'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

VECCHI Luca

IL SEGRETARIO GENERALE

GANDELLINI Dr. Stefano